

VERBALE DI ACCORDO

Addì 17 giugno 2013,

il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli Accordi del 15.05.2009 (d'ora in avanti, Fondo): FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

PREMESSO CHE

- il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449/1997, la quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2 comma 28, della legge n. 662/1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 (Allegato C all'Accordo programmatico in pari data) ha modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21 maggio 1998, e che tale accordo è stato recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione prot. 510 del 23 giugno 2009;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 prevede, all'art. 6, che il Fondo provveda, nell'ambito delle prestazioni ordinarie:
 1. al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 2. al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- per tali prestazioni ordinarie è dovuto al Fondo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15.5.2009:
 1. un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti;
 2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro part time, nella misura non superiore all'1,50%;

- L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso dall'1.7.2005 su deliberazione del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lettera g), in relazione all'avvenuto conseguimento, già dal dicembre 2001 (accordo nazionale del 19.11.2001, che aveva già ridotto di 2/3 il contributo ordinario al Fondo dall'1.1.2002), di dotazioni finanziarie ritenute più che congrue per garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento, sulla base di quanto definito dalle parti istitutive con l'accordo nazionale del 23 giugno 2005;
- L'art. 16 dell'Accordo del 15 maggio 2009 prevede l'impegno delle parti a definire azioni correttive alla disciplina del Fondo per tutelare i beneficiari delle prestazioni straordinarie del medesimo qualora nel periodo di permanenza nel Fondo intervengano modifiche legislative ai regimi pensionistici che prevedano l'allungamento del tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'istituto previdenziale;
- L'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, al comma 22 – ter, che ha stabilito, tra l'altro, per i soggetti che maturino i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi), il posticipo di un ulteriore periodo del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestra), in aggiunta al termine di dodici mesi già stabilito dalla legge n. 122/2010;
- L'art. 1, comma 20, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 18 riportato alla precedente alinea - che ha modificato il requisito anagrafico dei 60 anni fissato per le donne, introducendo un ulteriore periodo ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a partire dall'anno 2014;
- L'art. 18, comma 4 del D.L. 98/2011 sopra riportato, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 gli incrementi della speranza di vita della quota anagrafica per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- L'art. 24 del D.L. 201/2011 - convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata ed integrata dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - ha modificato in maniera rilevante i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- le modifiche normative di cui alle precedenti alinea hanno comportato, per gli ex lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011, l'allungamento del periodo di permanenza nel Fondo medesimo;

VISTO

- la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prevede tra le "Tutele in costanza del rapporto di lavoro", all'art. 3, comma 45 che *"la disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario"*;

- tale nuova disposizione stabilisce il finanziamento delle prestazioni del Fondo (ordinarie e straordinarie), riconvertito come sopra precisato, attraverso un contributo fissato, a far data dal 1° gennaio 2017, nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, fatte salve le eventuali ulteriori modifiche che verranno apportate dal legislatore;

VALUTATO

- che ad oggi sono stati attivati numerosi progetti di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva da parte delle Società del Gruppo FS che hanno già formato oggetto di accordo territoriale con le RSU e le Organizzazioni sindacali competenti, nel pieno rispetto dei richiamati Accordi del 15.5.2009, con utilizzo delle sole prestazioni straordinarie del Fondo, per un numero complessivo di 2.600 lavoratori circa;
- che i finanziamenti disponibili iscritti a Bilancio del Fondo ed accantonati per l'utilizzo delle sole prestazioni ordinarie, non sono stati ancora destinati per mancanza di attivazione delle relative procedure, ed ammontano ad € 130.866.226 al 31.12.2012;
- che le disponibilità per le prestazioni ordinarie alla data del 31.12.2012 risultano ad oggi in eccesso rispetto alle reali esigenze delle Società del Gruppo FS;
- che un numero consistente tra i 2.600 lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo sarà interessato dalle modifiche legislative sopra riportate circa i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con la conseguenza che per i medesimi il tempo necessario a raggiungere tali requisiti sarà superiore ai 48 mesi di durata massima prevista dagli accordi sopra richiamati per la permanenza nel Fondo;
- che il Fondo, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, può intervenire a favore di tali situazioni in termini solidaristici applicando la norma di cui all'art. 16 dell'Accordo istitutivo del 15.5.2009;
- che la negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso può generare la necessità di realizzare efficientamenti produttivi, anche derivanti dalla possibile contrazione della domanda di servizi;

LE PARTI CONVENGONO

1. di istituire, a decorrere dalla data del presente accordo, un "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" con il quale gestire, secondo le modalità previste dall'accordo di procedura per l'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo, le prestazioni straordinarie stesse di cui agli ultimi quattro punti del precedente "valutato", in un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo;
2. di finanziare il "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui al precedente punto trasferendovi il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per

le prestazioni ordinarie che, come sopra riportato, sono ritenute in eccesso rispetto alle reali attuali esigenze delle Società del Gruppo;

3. di confermare - sino a nuova intesa tra le parti - la sospensione della contribuzione ordinaria;
4. che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 possono far fronte alle necessità di cui al punto 1 con l'utilizzo delle risorse del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" istituito con il presente accordo;
5. che la gestione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà curata da Ferservizi S.p.A., con contabilità separata nell'ambito del Fondo;
6. che la quota residua risultante dal bilancio del Fondo al 31.12.2012, dopo il trasferimento dei fondi di cui al precedente punto 2, che si conferma destinata alle prestazioni ordinarie del Fondo verrà ripartita pro-quota tra le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl e Italcertifer SpA, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società alla data del 31.12.2012.

Per il GRUPPO FS

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

VERBALE DI ACCORDO

Addì giugno 2013, in Roma

tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani SpA e Italcertifer SpA

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie

- in relazione a quanto concordato in data odierna riguardo all'attivazione, sulla base di specifici progetti aziendali, delle procedure negoziali a livello territoriale di cui all'accordo di procedura (allegato D all'accordo programmatico del 15.5.2009), per l'accesso alle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito di cui all'accordo in data 15.5.2009 (allegato C all'accordo programmatico sopra richiamato)

si conviene:

a parziale modifica di quanto previsto al punto 10 dell'Accordo di procedura, allegato D all'Accordo programmatico del 15.5.2009, che ove gli accordi territoriali determinino la possibilità di accesso alle prestazioni del Fondo solo su base volontaria, è superato il vincolo dei 180 giorni di validità degli accordi fino a concorrenza del numero degli esuberi definiti negli stessi.

Il presente accordo sarà trasmesso al Comitato Amministratore del Fondo per la opportuna ratifica con deliberazione da parte dello stesso.

Per il Gruppo FS

Per le Organizzazioni Sindacali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

